



Bruxelles, 5.10.2018
COM(2018) 631 final/2

ANNEXES 1 to 6

CORRIGENDUM

This document replaces COM(2018)631 final of 12.9.2018.
Update of the cover page.

The text should read as follows:

ALLEGATI

della

Proposta del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo alla guardia di frontiera e costiera europea
e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE)
n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del
Parlamento europeo e del Consiglio**

ALLEGATO I

Composizione del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea per anno e categoria in conformità dell'articolo XX

Categoria Anno	Categoria 1 Personale dell'Agenzia	Categoria 2 Personale operativo per distacchi a lungo termine	Categoria 3 Personale operativo per impieghi di breve durata	Totale per il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea
2020	1 500	1 500	7 000	10 000
2021	2 000	2 000	6 000	10 000
2022	2 000	2 000	6 000	10 000
2023	2 500	2 500	5 000	10 000
2024	2 500	2 500	5 000	10 000
2025	3 000	3 000	4 000	10 000
2026	3 000	3 000	4 000	10 000
2027	3 000	3 000	4 000	10 000

ALLEGATO II

Elenco dei compiti affidati al personale statutario dell'Agenzia impiegato nelle squadre del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea per i quali sono necessari poteri esecutivi

1. Verifica dell'identità e della cittadinanza delle persone, compresa la consultazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell'UE.
2. Autorizzazione dell'ingresso in esito alla verifica effettuata ai valichi di frontiera (qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 6 del codice frontiere Schengen).
3. Respingimento in esito alla verifica effettuata ai valichi di frontiera, in conformità dell'articolo 14 del codice frontiere Schengen.
4. Apposizione di timbri sui documenti di viaggio in conformità dell'articolo 11 del codice frontiere Schengen.
5. Rilascio o rifiuto di visti alla frontiera in conformità dell'articolo 35 del codice dei visti e inserimento dei corrispondenti dati nel VIS.
6. Sorveglianza di frontiera, compreso il pattugliamento tra valichi di frontiera, allo scopo di impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente, ivi compresi l'intercettazione/il fermo.
7. Registrazione nell'EURODAC (categoria 2) delle impronte digitali delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, in conformità del capo III del regolamento EURODAC.
8. Contatti con i paesi terzi ai fini dell'identificazione e dell'acquisizione di documenti di viaggio per i cittadini di paesi terzi cui si applicano provvedimenti di rimpatrio.
9. Scorta di cittadini di paesi terzi cui si applica il rimpatrio forzato.

ALLEGATO III

Tabella dei contributi annuali che gli Stati membri devono fornire al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea attraverso il distacco a lungo termine di personale operativo a norma dell'articolo 57

Paese / Anno	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Belgio	30	40	40	50	50	60	60	60
Bulgaria	40	53	53	67	67	80	80	80
Repubblica ceca	20	27	27	33	33	40	40	40
Danimarca	29	39	39	48	48	58	58	58
Germania	225	298	298	377	377	450	450	450
Estonia	18	24	24	30	30	36	36	36
Grecia	50	67	67	83	83	100	100	100
Spagna	111	148	148	185	185	222	222	222
Francia	170	225	225	285	285	340	340	340
Croazia	65	87	87	108	108	130	130	130
Italia	125	167	167	208	208	250	250	250
Cipro	8	11	11	13	13	16	16	16
Lettonia	30	40	40	50	50	60	60	60
Lituania	39	52	52	65	65	78	78	78
Lussemburgo	8	11	11	13	13	16	16	16
Ungheria	65	87	87	108	108	130	130	130
Malta	6	8	8	10	10	12	12	12
Paesi Bassi	50	67	67	83	83	100	100	100
Austria	34	45	45	57	57	68	68	68
Polonia	100	133	133	167	167	200	200	200
Portogallo	47	63	63	78	78	94	94	94
Romania	75	100	100	125	125	150	150	150
Slovenia	35	47	47	58	58	70	70	70
Slovacchia	35	47	47	58	58	70	70	70

Paese / Anno	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finlandia	30	40	40	50	50	60	60	60
Svezia	17	23	23	28	28	34	34	34
[Svizzera]	16	21	21	27	27	32	32	32
[Islanda]	2	3	3	3	3	4	4	4
[Liechtenstein]*	0	0	0	0	0	0	0	0
[Norvegia]	20	27	27	33	33	40	40	40
TOTALE	1 500	2 000	2 000	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000

(*) Il Liechtenstein contribuirà mediante un sostegno finanziario proporzionale.

ALLEGATO IV

Contributi annuali degli Stati membri al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea per impieghi di breve durata di personale operativo a norma dell'articolo 58

Paese / Anno	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Belgio	140	120	120	100	100	80	80	80
Bulgaria	187	160	160	133	133	107	107	107
Repubblica ceca	93	80	80	67	67	53	53	53
Danimarca	135	116	116	97	97	77	77	77
Germania	1052	900	900	748	748	602	602	602
Estonia	84	72	72	60	60	48	48	48
Grecia	233	200	200	167	167	133	133	133
Spagna	518	444	444	370	370	296	296	296
Francia	795	680	680	565	565	455	455	455
Croazia	303	260	260	217	217	173	173	173
Italia	583	500	500	417	417	333	333	333
Cipro	37	32	32	27	27	21	21	21
Lettonia	140	120	120	100	100	80	80	80
Lituania	182	156	156	130	130	104	104	104
Lussemburgo	37	32	32	27	27	21	21	21
Ungheria	303	260	260	217	217	173	173	173
Malta	28	24	24	20	20	16	16	16
Paesi Bassi	233	200	200	167	167	133	133	133
Austria	159	136	136	113	113	91	91	91
Polonia	467	400	400	333	333	267	267	267
Portogallo	219	188	188	157	157	125	125	125
Romania	350	300	300	250	250	200	200	200
Slovenia	163	140	140	117	117	93	93	93
Slovacchia	163	140	140	117	117	93	93	93
Finlandia	140	120	120	100	100	80	80	80
Svezia	79	68	68	57	57	45	45	45
[Svizzera]	75	64	64	53	53	43	43	43
[Islanda]	9	8	8	7	7	5	5	5
[Liechtenstein]*	0	0	0	0	0	0	0	0
[Norvegia]	93	80	80	67	67	53	53	53
TOTALE	7 000	6 000	6 000	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000

(*) Il Liechtenstein contribuirà mediante un sostegno finanziario proporzionale.

ALLEGATO V

Regole sull'uso della forza, anche in termini di fornitura, formazione, controllo e uso delle armi da fuoco di ordinanza e dell'equipaggiamento non letale, applicabili ai membri del personale statutario dell'Agenzia quando sono impiegati nelle squadre del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea

1. PRINCIPI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'USO DELLA FORZA E DELLE ARMI

Ai fini del presente regolamento, per "uso della forza" si intende il ricorso da parte del personale operativo statutario dell'Agenzia a mezzi fisici per assolvere le proprie funzioni o per difesa personale, ivi compreso l'uso delle mani e del corpo e di qualsivoglia strumento, arma o equipaggiamento e delle armi da fuoco.

L'uso della forza e delle armi da parte dei membri delle squadre inviati a partire dal personale operativo statutario dell'Agenzia è conforme ai principi di necessità, proporzionalità e precauzione (i "principi fondamentali") di seguito illustrati.

Il principio di necessità

L'uso della forza, sia tramite il contatto fisico diretto sia tramite l'impiego di armi o equipaggiamento, ha carattere eccezionale e avviene solo quando è strettamente necessario per l'esercizio delle funzioni dell'Agenzia o per la difesa personale. Si può ricorrere alla forza solo come *extrema ratio*, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo per risolvere una situazione con mezzi non violenti, compresi i metodi di persuasione, di negoziazione e di mediazione. L'uso della forza o di misure coercitive non deve mai costituire arbitrio o abuso.

Il principio di proporzionalità

Ogniquale volta l'uso legittimo della forza o delle armi da fuoco sia inevitabile, il personale operativo statutario dell'Agenzia agisce in modo proporzionato alla gravità dell'offesa e all'obiettivo legittimo da conseguire. Nel corso delle attività operative il principio di proporzionalità dovrebbe orientare la scelta sia del tipo di forza usata (ad esempio la necessità di usare armi) che del grado di forza applicato. Il personale operativo statutario dell'Agenzia non usa la forza in misura maggiore di quella assolutamente necessaria per conseguire il legittimo obiettivo di contrasto. Se è utilizzata un'arma da fuoco, il personale operativo statutario dell'Agenzia assicura che sia usata causando il minor male possibile e riducendo il più possibile al minimo i danni alle persone e alle cose. Questo principio impone all'Agenzia di dotare il suo personale statutario dell'equipaggiamento e degli strumenti di difesa personale necessari per applicare il livello di forza idoneo.

Il dovere di precauzione

Le attività operative del personale statutario dell'Agenzia si svolgono nel pieno rispetto della vita umana e con l'obiettivo di preservarla. Devono essere prese tutte le misure che possono ridurre al minimo i danni alle persone e alle cose durante le operazioni. Questo obbligo comprende l'obbligo generale per il personale statutario dell'Agenzia di impartire un chiaro avvertimento dell'intenzione di usare la forza, a meno che tale avvertimento non ponga inopportuno a rischio i membri delle squadre o non dia origine a rischio di morte o di danno grave per altre persone o non sia chiaramente inappropriato o inutile date le circostanze del caso.

2. NORME PRATICHE CONCERNENTI L'USO DELLA FORZA, DELLE ARMI DI ORDINANZA, DELLE MUNIZIONI E DELL'EQUIPAGGIAMENTO

Norme pratiche generali concernenti l'uso della forza, delle armi e di altro materiale di equipaggiamento

Conformemente all'articolo 83, paragrafo 3, il personale operativo statutario dell'Agenzia esercita il proprio potere esecutivo, compreso l'uso della forza, sotto il comando e il controllo dello Stato membro ospitante e può ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi, delle munizioni e dell'equipaggiamento, solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante e alla presenza delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante. Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono autorizzare il personale operativo statutario dell'Agenzia, con il consenso di questa, a usare la forza in assenza di agenti dello Stato membro ospitante.

L'uso della forza e delle armi da parte del personale operativo statutario dell'Agenzia avviene:

- (a) nel rispetto del codice di condotta dell'Agenzia
- (b) nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dal diritto internazionale e dell'Unione, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dai principi fondamentali dell'ONU sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine (1990) e dal codice di condotta dell'ONU per le forze dell'ordine (1979);
- (c) nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla parte I.

Norme pratiche specifiche concernenti gli strumenti di difesa e offesa più comunemente utilizzati nelle attività di contrasto (facenti parte dell'equipaggiamento individuale del personale operativo statutario dell'Agenzia)

Conformemente ai principi fondamentali, l'uso della forza è ammesso solo nella misura necessaria per realizzare l'obiettivo immediato di contrasto e solo dopo che:

- sono stati inutilmente esperiti tutti i tentativi di risolvere un conflitto potenzialmente violento con metodi di persuasione, di negoziazione e di mediazione;
- è stato impartito l'avvertimento dell'intenzione di usare la forza.

Anche qualora sia necessario innalzare il livello di intervento (ad esempio, impiegando un'arma o passando a un altro tipo di arma), deve essere impartito un chiaro avvertimento al riguardo, a meno che tale avvertimento non ponga inopportuno a rischio i membri della squadra o non dia origine a rischio di morte o di danno grave per altre persone o non sia chiaramente inappropriato o inutile date le circostanze del caso.

Armi da fuoco

Il personale operativo statutario dell'Agenzia non utilizza armi da fuoco contro le persone, tranne nelle seguenti circostanze e comunque soltanto quando metodi meno estremi si rivelino insufficienti per realizzare i necessari obiettivi:

- il personale operativo statutario dell'Agenzia può utilizzare armi da fuoco solo come *extrema ratio*, in situazione di estrema emergenza, soprattutto se si rischia di mettere in pericolo persone estranee ai fatti;
- per autodifesa o per difendere altre persone da una minaccia immediata di morte o di lesioni gravi;
- per prevenire una minaccia immediata di morte o di lesioni gravi;

- per respingere un attacco effettivo o prevenire un attacco pericoloso imminente a istituzioni, servizi o strutture essenziali.

Prima di ricorrere all'uso di armi da fuoco, il personale operativo dell'Agenzia deve impartire un chiaro avvertimento dell'intenzione di usare tali armi. Questo può essere impartito a voce o sparando colpi di avvertimento.

Armi non letali

Sfollagente

Lo sfollagente autorizzato può essere impiegato come fonte primaria di difesa o come arma, se del caso, conformemente ai principi fondamentali, come segue:

- quando un minor uso della forza è considerato chiaramente inidoneo allo scopo;
- per evitare un attacco effettivo o imminente al patrimonio.

Prima di ricorrere all'uso di sfollagente, il personale operativo dell'Agenzia deve impartire un chiaro avvertimento dell'intenzione di usarli. Nell'uso dello sfollagente il personale operativo impiegato deve sempre prefiggersi di ridurre al minimo il rischio di causare lesioni ed evitare il contatto con la testa.

Dispositivi lacrimogeni (ad es. spray al peperoncino)

I dispositivi lacrimogeni autorizzati possono essere impiegati come fonte di difesa o come arma, se del caso, conformemente ai principi fondamentali, come segue:

- quando un minor uso della forza è considerato chiaramente inidoneo allo scopo;
- per evitare un attacco effettivo o imminente.

Altro equipaggiamento

Manette

- Possono essere ammanettate solo le persone considerate rappresentare un pericolo per sé o per gli altri, per garantirne il trattenimento o la traduzione in condizioni di sicurezza e per garantire la sicurezza del personale operativo statutario dell'Agenzia e degli altri membri delle squadre.

3. MECCANISMO DI CONTROLLO

L'Agenzia dà le seguenti garanzie in relazione all'uso della forza, delle armi, delle munizioni e dell'equipaggiamento e ne rende conto nella relazione annuale.

Formazione

La formazione impartita a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, tratta degli aspetti teorici e pratici della prevenzione e dell'uso della forza. La formazione teorica comprende la formazione psicologica (inclusa la formazione alla resilienza e al lavoro in situazioni di forte pressione), nonché le tecniche per prevenire l'uso della forza, come ad esempio la negoziazione e la mediazione. La formazione teorica è seguita da un'adeguata formazione teorica e pratica obbligatoria all'uso della forza, delle armi, delle munizioni e dell'equipaggiamento. La formazione pratica, volta a garantire una visione e un'impostazione comuni, si conclude con una simulazione pertinente per le attività che verranno svolte durante l'impiego.

Assunzione di stupefacenti e farmaci e consumo di alcol

Il personale operativo statutario dell'Agenzia non consuma alcol quando è in servizio né durante un ragionevole periodo di tempo prima di prendere servizio.

Il suddetto personale non può detenere né assumere stupefacenti o farmaci, se non su prescrizione medica. Il personale che necessita di farmaci per motivi medici comunica immediatamente tale necessità al superiore gerarchico. La partecipazione alle attività operative può essere riesaminata in considerazione dei potenziali effetti ed effetti collaterali associati all'uso della sostanza.

L'Agenzia istituisce un meccanismo di controllo inteso a garantire che il personale operativo statutario non sia sotto gli effetti di stupefacenti, farmaci o alcol quando svolge le proprie funzioni. Tale meccanismo prevede che il personale sia sottoposto ad analisi mediche periodiche per individuare l'eventuale consumo di stupefacenti, farmaci o alcol. Eventuali risultati positivi di tali analisi sono immediatamente comunicati al direttore esecutivo dell'Agenzia.

Comunicazioni

Ogni episodio che ha comportato l'uso della forza è immediatamente comunicato attraverso la catena di comando alla struttura di coordinamento responsabile dell'operazione nonché al responsabile dei diritti fondamentali e al direttore esecutivo dell'Agenzia. La comunicazione precisa le circostanze in cui è avvenuto tale uso della forza.

Dovere di cooperazione e informazione

Il personale operativo statutario dell'Agenzia e ogni altro partecipante alle operazioni cooperano nella raccolta degli elementi fattuali relativi a ogni episodio comunicato nel corso di un'attività operativa.

Meccanismo di denuncia

Chiunque può segnalare presunte violazioni, da parte del personale operativo statutario dell'Agenzia, delle regole sull'uso della forza applicabili in virtù del presente allegato conformemente al meccanismo di denuncia di cui all'articolo 107.

Sanzioni

Fatto salvo l'articolo 86, qualora l'Agenzia accerti che un membro del suo personale operativo statutario ha intrapreso attività in violazione delle norme applicabili ai sensi del presente regolamento, compresi i diritti fondamentali tutelati dalla Carta, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal diritto internazionale, il direttore esecutivo adotta gli idonei provvedimenti, tra cui eventualmente il richiamo immediato della persona dall'attività operativa, e qualsivoglia misura disciplinare prevista dallo statuto, compresa la destituzione dall'Agenzia.

Ruolo del responsabile dei diritti fondamentali

Il responsabile dei diritti fondamentali verifica e fornisce riscontri sul contenuto della formazione iniziale e di aggiornamento, per quanto riguarda in particolare gli aspetti relativi ai diritti fondamentali e la situazione in cui è necessario l'uso della forza, e assicura che siano incluse le pertinenti tecniche preventive.

Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce in merito al rispetto dei diritti fondamentali nelle pratiche di contrasto dello Stato membro ospitante. La relazione è presentata al direttore esecutivo ed è presa in considerazione nella definizione del piano operativo.

Il responsabile dei diritti fondamentali assicura che gli episodi relativi all'uso della forza, delle armi, delle munizioni e dell'equipaggiamento siano comunicati senza indugio al direttore esecutivo.

Tutte le attività connesse all'uso della forza, delle armi, delle munizioni e dell'equipaggiamento sono regolarmente monitorate dal responsabile dei diritti fondamentali e tutti gli episodi sono segnalati nelle sue relazioni nonché nella relazione annuale dell'Agenzia.

4. DOTAZIONE DI ARMI DI ORDINANZA

Armi autorizzate

Al fine di determinare la dotazione esatta di armi di ordinanza, munizioni e altro equipaggiamento del suo personale operativo statutario, l'Agenzia redige l'elenco esaustivo del materiale che deve far parte della dotazione individuale.

La dotazione individuale è utilizzata da tutto il personale operativo statutario dell'Agenzia impiegato nei tre tipi di squadre del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea. Inoltre, l'Agenzia può integrare la dotazione individuale con armi e munizioni aggiuntive o altro equipaggiamento specifico per lo svolgimento di compiti specifici nell'ambito di uno o di due tipi di squadre.

L'Agenzia assicura che tutto l'equipaggiamento del suo personale operativo statutario, comprese le armi da fuoco, sia conforme alle norme tecniche applicabili.

Le armi, le munizioni e l'equipaggiamento di cui è autorizzato l'uso sono elencati nel piano operativo in linea con le prescrizioni relative alle armi ammesse e vietate dello Stato membro ospitante.

Armi vietate

Lo Stato membro ospitante può vietare il porto di determinate armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, secondo trattino.

Istruzioni per il periodo di servizio

Il porto e l'uso di armi, munizioni ed equipaggiamento è consentito durante le operazioni. Non è consentito fuori servizio. L'Agenzia stabilisce norme e misure specifiche per agevolare il deposito in strutture sicure delle armi, delle munizioni e dell'altro materiale di equipaggiamento del personale operativo statutario dell'Agenzia fuori servizio.

ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (UE) 2016/1624	Regolamento (UE) n. 1052/2013	Azione comune 98/700/GAI	Presente regolamento
Articolo 1, prima frase	--	--	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, seconda frase	--	--	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 2, parte introduttiva	Articolo 3, parte introduttiva	--	Articolo 2, parte introduttiva
Articolo 2, punto 1	--	--	Articolo 2, punto 1
--	--	--	Articolo 2, punto 2
Articolo 2, punto 2	--	--	Articolo 2, punto 3
--	--	--	Articolo 2, punto 4
--	--	--	Articolo 2, punto 5
--	Articolo 3, lettera a)	--	--
Articolo 2, punto 3	--	--	Articolo 2, punto 6
--	Articolo 3, lettera b)	--	Articolo 2, punto 7
--	Articolo 3, lettera c)	--	Articolo 2, punto 8
--	--	--	Articolo 2, punto 9
--	Articolo 3, lettera d)	--	Articolo 2, punto 10
--	Articolo 3, lettera f)	--	Articolo 2, punto 11
Articolo 2, punto 16	Articolo 3, lettera e)	--	Articolo 2, punto 12
--	Articolo 3, lettera g)	--	Articolo 2, punto 13
--	Articolo 3, lettera i)	--	Articolo 2, punto 14
--	Articolo 3, lettera h)	--	--
--	--	--	Articolo 2, punto 15
Articolo 2, punto 4	--	--	Articolo 2, punto 16
Articolo 2, punto 8	--	--	Articolo 2, punto 18
Articolo 2, punto 9	--	--	Articolo 2, punto 19
Articolo 2, punto 5	--	--	Articolo 2, punto 20

Articolo 2, punto 6	--	--	Articolo 2, punto 21
Articolo 2, punto 7	--	--	Articolo 2, punto 22
Articolo 2, punto 10	--	--	Articolo 2, punto 23
--	--	--	Articolo 2, punto 24
Articolo 2, punto 11	--	--	Articolo 2, punto 25
Articolo 2, punto 12	--	--	Articolo 2, punto 26
Articolo 2, punto 13	--	--	Articolo 2, punto 27
Articolo 2, punto 14	--	--	Articolo 2, punto 28
Articolo 2, punto 15	--	--	Articolo 2, punto 29
--	--	--	Articolo 2, punto 30
--	--	--	Articolo 2, punto 31
Articolo 4, lettere da a) a d)	--	--	Articolo 3, lettere da a) a d)
Articolo 4, lettera e)	--	--	Articolo 3, lettere e) e f)
Articolo 4, lettere da f) a k)	--	--	Articolo 3, lettere da g) a h)
Articolo 3, paragrafo 1	--	--	Articolo 4
Articolo 6	--	--	Articolo 5
Articolo 7	--	--	Articolo 6
Articolo 5, paragrafo 1	--	--	Articolo 7, paragrafo 1
--	--	--	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafi 2 e 3	--	--	Articolo 7, paragrafi 3 e 4
--	--	--	Articolo 8, paragrafi da 1 a 4
Articolo 3, paragrafo 2	--	--	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 3	--	--	Articolo 8, paragrafo 6
--	--	--	Articolo 8, paragrafi 7 e 8
--	--	--	Articolo 9

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)	--	--	Articolo 10, paragrafo 1, punto 1
--	--	--	Articolo 10, paragrafo 1, punto 2
Articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a h)	--	--	Articolo 10, paragrafo 1, punti da 3 a 10
--	Articolo 6	--	Articolo 10, paragrafo 1, punto 5
--	--	--	Articolo 10, paragrafo 1, punto 11
Articolo 8, paragrafo 1, lettera i)	--	--	Articolo 10, paragrafo 1, punti 12 i) e 12 ii)
Articolo 8, paragrafo 1, lettere j) e k)	--	--	--
--	--	--	Articolo 10, paragrafo 1, punto 12 iii)
--	Articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e d)	--	--
Articolo 8, paragrafo 1, lettera l)	--	--	Articolo 10, paragrafo 1, punto 13
--	Articolo 6, paragrafo 2	--	--
Articolo 8, paragrafo 1, lettere n) e o)	--	--	Articolo 10, paragrafo 1, punti 14 e 15
Articolo 8, paragrafo 1, lettera m)	--	--	Articolo 10, paragrafo 1, punto 16
--	--	--	Articolo 10, paragrafo 1, punti da 17 a 21
Articolo 8, paragrafo 1, lettere p) e q)	--	--	Articolo 10, paragrafo 1, punti 22 e 23
--	Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)	--	Articolo 10, paragrafo 1, punto 25
Articolo 8, paragrafo 1, lettere r) e s)	--	--	Articolo 10, paragrafo 1, punti 26 e 27

Articolo 8, paragrafo 1, lettere t) e u)	--	--	--
--	--	--	Articolo 10, paragrafo 1, punti 28 e 29
Articolo 8, paragrafo 2	--	--	Articolo 7, paragrafo 5
--	Articolo 11	--	Punti inseriti nell'articolo 10
Articolo 9	--	--	Articolo 11
Articolo 10, paragrafo 3, seconda e quarta frase	--	--	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 3, prima e terza frase	--	--	--
--	--	--	Articolo 12, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafi 1 e 2	--	--	Articolo 12, paragrafi 1 e 2
Articolo 23	--	--	Articolo 13, prima metà
--	--	--	Articolo 13, seconda metà
--	Articolo 7, paragrafi 1 e 2	--	Articolo 14
--	Articolo 7, paragrafi 3, 4 e 5	--	--
Articolo 44, paragrafo 1	--	--	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 44, paragrafo 2	--	--	Articolo 15, paragrafo 4
--	--	--	Articolo 15, paragrafi 2 e 3
--	Articolo 1	--	Articolo 18
--	Articolo 2, paragrafo 1	--	Articolo 19, paragrafo 1
--	Articolo 2, paragrafo 2	--	--
--	Articolo 2, paragrafo 3	--	Articolo 19, paragrafo 2
--	Articolo 2, paragrafo 4	--	--

--	Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)	--	Articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b)
--	Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)	--	Articolo 20, paragrafo 1, lettera c)
--	Articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e f)	--	--
--	--	--	Articolo 20, paragrafo 1, lettere d) e f)
--	Articolo 4, paragrafo 4	--	--
--	Articolo 4, paragrafi 2 e 3	--	Articolo 20, paragrafi 2 e 3
--	--	--	Articolo 21, paragrafo 3, lettera i)
--	Articolo 5	--	Articolo 21 (tranne il paragrafo 3, lettera i))
--	Articolo 17	--	Articolo 22
--	Articolo 21, paragrafi 1 e 2	--	Articolo 23
--	Articolo 21, paragrafo 3	--	Articolo 24, paragrafo 1
--	Articolo 22, paragrafo 1	--	--
--	--	--	Articolo 24, paragrafi 2 e 3
--	Articolo 10, paragrafo 5	--	Articolo 25, paragrafo 2, punti (inclusi nella definizione generale dei livelli)
--	Articolo 8	--	Articolo 25, paragrafi 1 e 2
--	--	--	Articolo 25, paragrafi da 3 a 5
--	Articolo 9, paragrafo 1	--	Articolo 26, paragrafo 1
--	Articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) a e)	--	Articolo 26, paragrafo 2, lettere da a) a e)

--	--	--	Articolo 26, paragrafo 2, lettera f)
--	Articolo 9, paragrafo 2, lettere da f) a k)	--	Articolo 26, paragrafo 2, lettere da g) a h)
--	Articolo 9, paragrafo 3	--	Articolo 25, paragrafo 5, punti nell'atto di esecuzione
--	Articolo 9, paragrafo 4	--	Articolo 26, paragrafo 3, prima metà
--	Articolo 9, paragrafo 5, lettera a), prima metà	--	Articolo 25, paragrafo 5, punti nell'atto di esecuzione
--	--	--	Articolo 26, paragrafo 3, seconda metà
--	Articolo 9, paragrafo 5, lettera a), seconda metà	--	Articolo 26, paragrafo 4
--	Articolo 9, paragrafo 5, lettera b)	--	Articolo 25, paragrafo 5, punti nell'atto di esecuzione
--	Articolo 9, paragrafi 6, 7, 8 e 10	--	Articolo 25, paragrafo 5, punti nell'atto di esecuzione
--	Articolo 9, paragrafo 9, lettere a) e b)	--	Articolo 25, paragrafo 5, punti nell'atto di esecuzione
--	Articolo 9, paragrafo 9, parte introduttiva	--	Articolo 26, paragrafo 5
--	Articolo 10, paragrafo 2, lettere a), b) e f)	--	Articolo 27, paragrafo 2, lettere a), b) e f)
--	Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)	--	Articolo 25, paragrafo 5, punti nell'atto di esecuzione
--	Articolo 10, paragrafo 2, lettere d) ed e)	--	Articolo 27, paragrafo 2, lettera c)

--	--	--	Articolo 27, paragrafo 2, lettera e)
--	Articolo 10, paragrafo 3	--	Articolo 27, paragrafo 3
--	Articolo 10, paragrafo 4	--	Articolo 27, paragrafo 6
--	Articolo 10, paragrafi 1 e 3	--	Articolo 27, paragrafi 1 e 3
--	Articolo 10, paragrafo 5	--	Articolo 27, paragrafi 4 e 5
--	--	--	Articolo 28
--	Articolo 12, paragrafo 1	--	Articolo 29, paragrafo 1
--	Articolo 12, paragrafo 2	--	Articolo 29, paragrafo 2, lettere da a) a e)
--	Articolo 12, paragrafo 3	--	--
--	--	--	Articolo 29, paragrafo 2, lettere da f) a h)
--	Articolo 12, paragrafi 4 e 5	--	Articolo 29, paragrafi 3 e 4
Articolo 11	--	--	Articolo 30
--	Articolo 14	--	Articolo 31, prima parte
--	Articolo 14	--	Articolo 31, punti prima frase
--	--	--	Articolo 31, seconda frase
--	--	--	Articolo 31, seconda parte
--	--	--	Articolo 32, paragrafo 2, lettera j)
Articolo 12	--	--	Articolo 32 (tranne il paragrafo 2, lettera j))
Articolo 13	--	--	Articolo 33, tutti i paragrafi tranne il paragrafo 9
			Articolo 33, paragrafo 9
--	--	--	Articolo 34

--	--	--	Articolo 35, paragrafo 1, lettera d)
--	Articolo 15	--	Articolo 35 (tranne il paragrafo 1, lettera d))
--	--	--	Articolo 36, paragrafo 3, lettera d)
--	Articolo 16, paragrafo 5	--	Articolo 36, paragrafo 4
--	Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3	--	Articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a e)	Articolo 16, paragrafo 4, lettere da b) a d)	--	Articolo 37, paragrafo 2, lettere da a) a e)
--	Articolo 16, paragrafo 4, lettera a)	--	Articolo 37, paragrafo 2, lettera f)
--	Articolo 16, paragrafo 4	--	--
Articolo 14, paragrafi 1, 3 e 4	--	--	Articolo 37, paragrafi 1, 3 e 4
Articolo 15, paragrafo 5	--	--	Articolo 38, paragrafo 4
Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3	--	--	Articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 16	--	--	Articolo 39
Articolo 17	--	--	Articolo 40
Articolo 18, paragrafo 3	--	--	Articolo 41, paragrafo 4
--	--	--	Articolo 41, paragrafo 5, lettera d)
Articolo 18, paragrafo 4	--	--	Articolo 41, paragrafo 5
--	--	--	Articolo 41, paragrafo 6
Articolo 18, paragrafo 5	--	--	Articolo 41, paragrafo 7
Articolo 18, paragrafi 1 e 2	--	--	Articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 15, paragrafo 4	--	--	Articolo 42, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 4	--	--	--

--	--	--	Articolo 42, paragrafo 2
Articolo 19	--	--	Articolo 43
Articolo 21	--	--	Articolo 44
Articolo 22	--	--	Articolo 45
Articolo 24	--	--	Articolo 46
Articolo 25	--	--	Articolo 47
Articolo 26	--	--	Articolo 48
--	--	--	Articolo 49, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 27, paragrafo 1, lettera c)	--	--	--
Articolo 27, paragrafo 1, tranne lettera c)	--	--	Articolo 49, paragrafo 1, tranne lettera c)
Articolo 27, paragrafo 2	--	--	Articolo 49, paragrafo 2, lettere da a) a d)
--	--	--	Articolo 49, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 27, paragrafi 3 e 4	--	--	Articolo 49, paragrafi 3 e 4
--	--	--	Articolo 50
Articolo 28	--	--	Articolo 51
Articolo 29	--	--	Articolo 52
Articolo 30	--	--	--
Articolo 31	--	--	--
Articolo 32	--	--	Articolo 53
Articolo 33, paragrafo 1	--	--	Articolo 54, paragrafo 1
--	--	--	Articolo 54, paragrafo 2
Articolo 33, paragrafi da 2 a 5	--	--	Articolo 54, paragrafi da 3 a 6
Articoli 20, 30 e 31	--	--	Articoli da 55 a 58
--	--	--	Articolo 59
--	--	--	Articolo 60
--	--	--	Articolo 61
Articolo 36, paragrafo 1	--	--	Articolo 62, paragrafo 1

--	--	--	Articolo 62, paragrafo 2
Articolo 36, paragrafo 2	--	--	Articolo 62, paragrafo 3
Articolo 36, paragrafo 3	--	--	--
Articolo 36, paragrafi da 4 a 8	--	--	Articolo 62, paragrafi da 4 a 8
Articolo 38	--	--	Articolo 63, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6
--	--	--	Articolo 63, paragrafo 2
Articolo 39, tranne il paragrafo 13	--	--	Articolo 64
Articolo 20, paragrafo 12 Articolo 39, paragrafo 13	--	--	Articolo 65
Articolo 37	--	--	Articolo 66
--	--	--	Articolo 67
--	--	--	Articolo 68
Articolo 52, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1, prima parte	--	Articolo 69, paragrafo 1
--	Articolo 18, paragrafi 2 e 3	--	Articolo 69, paragrafo 2
Articolo 52, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafo 5	--	Articolo 69, paragrafo 3
Articolo 52, paragrafo 3	--	--	Articolo 69, paragrafo 5
--	Articolo 18, paragrafo 6	--	Articolo 69, paragrafo 6
--	Articolo 18, paragrafo 4	--	Articolo 69, paragrafo 7
Articolo 53	--	--	Articolo 70
--	Articolo 19	--	Articolo 71, paragrafi da 2 a 6
Articolo 51	--	--	Articolo 71
Articolo 54, paragrafo 1	--	--	Articolo 72, paragrafo 3
Articolo 54, paragrafo 1	--	--	--

Articolo 54, paragrafo 2, ultima frase	--	--	Articolo 72, paragrafo 4
Articolo 54	--	--	Articolo 72, paragrafi 1, 2 e 5
--	Articolo 20, paragrafo 1	--	Articolo 73, paragrafo 1
--	--	--	Articolo 73, paragrafo 2
--	Articolo 20, paragrafo 3	--	Articolo 73, paragrafo 3
Articolo 54, paragrafo 2	--	--	Articolo 74, paragrafi da 1 a 3
Articolo 54, paragrafi 8 e 9	--	--	Articolo 74, paragrafi 3 e 4
Articolo 54, paragrafo 11	--	--	Articolo 74, paragrafi 5 e 6
Articolo 54, paragrafo 3	--	--	Articolo 75, paragrafi da 1 a 3
Articolo 54, paragrafo 4	--	--	Articolo 75, paragrafo 4
--	--	--	Articolo 75, paragrafo 5
--	Articolo 18, paragrafo 1, ultima frase	--	Articolo 76, paragrafo 1
--	Articolo 20, paragrafo 2	--	Articolo 76, paragrafo 1
--	Articolo 20, paragrafo 5	--	--
--	Articolo 20, paragrafo 6	--	--
--	--	--	Articolo 76, paragrafo 2
--	Articolo 20, paragrafo 7	--	Articolo 76, paragrafo 3
--	--	--	Articolo 77, paragrafi da 3 a 6
Articolo 55, paragrafi da 1 a 3	--	--	Articolo 77
Articolo 52, paragrafo 5	--	--	Articolo 78, paragrafo 1
Articolo 54, paragrafo 7	--	--	Articolo 78, paragrafo 2

--	--	--	Articolo 79, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6
Articolo 54, paragrafo 5	--	--	Articolo 79, paragrafo 2
Articolo 55, paragrafo 4	--	--	Articolo 79, paragrafo 7
--	--	Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 80, paragrafi 1 e 2
--	--	Articolo 1, paragrafo 2	--
--	--	Articoli 2, 3 e 4	--
Articolo 34	--	--	Articolo 81
Articolo 35	--	--	Articolo 82
Articolo 40	--	--	Articolo 83
Articolo 41	--	--	Articolo 84
Articolo 42	--	--	Articolo 85
Articolo 43	--	--	Articolo 86
Articolo 45	--	--	Articolo 87
Articolo 46	--	--	Articolo 88
Articolo 47, paragrafo 2, lettere a) e b)	--	--	Articolo 89, paragrafo 2, lettere a) e b)
--	--	--	Articolo 89, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 48	--	--	Articolo 89, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 47, paragrafo 2, lettera c)	--	--	Articolo 89, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 47, paragrafi 1 e 3	--	--	Articolo 89, tranne il paragrafo 2, lettera c)
--	Articolo 20, paragrafo 8	--	Articolo 90, paragrafo 5
--	Articolo 20, paragrafo 9	--	--
--	Articolo 13	--	Articolo 90, paragrafi 1 e 2
--	Articolo 20, paragrafi 4 e 5	--	Articolo 90, paragrafi 3 e 4
Articolo 49	--	--	Articolo 90
Articolo 50, paragrafi 1 e 2	--	--	Articolo 91, paragrafi 1 e 2

--	--	--	Articolo 91, paragrafo 3
Articolo 50, paragrafo 3	--	--	Articolo 91, paragrafo 4
Articolo 56	--	--	Articolo 92
Articolo 57	--	--	Articolo 93
Articolo 58, paragrafo 1	--	--	Articolo 94, paragrafo 1
--	--	--	Articolo 94, paragrafi da 2 a 4
Articolo 58, paragrafi da 2 a 4	--	--	Articolo 94, paragrafi da 5 a 7
Articolo 59	--	--	Articolo 95
Articolo 60	--	--	Articolo 96
Articolo 61, lettere a) e b)	--	--	Articolo 97, lettere a) e b)
--	--	--	Articolo 97, lettere c) e f)
Articolo 61, lettere c) e d)	--	--	Articolo 97, lettere d) ed e)
Articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a z)	--	--	Articolo 98, paragrafo 2, punti 1, 2, 4 e da 6 a 27
--	--	--	Articolo 98, paragrafo 2, punti 3 a 5
Articolo 62, paragrafo 2	--	--	Articolo 98, paragrafo 2, tranne i punti 3 e 5
Articolo 62, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 8	--	--	Articolo 98, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 8
Articolo 63	--	--	Articolo 99
Articolo 64	--	--	Articolo 100
Articolo 65	--	--	Articolo 101
Articolo 66	--	--	Articolo 102
Articolo 67	--	--	Articolo 103
--	--	--	Articolo 104, paragrafo 2, lettere p) e q)

Articolo 68	--	--	Articolo 104, paragrafo 2, tranne le lettere p) e q)
Articolo 69	--	--	Articolo 105
Articolo 70	--	--	Articolo 106
Articolo 71	--	--	Articolo 107
Articolo 72	--	--	Articolo 108
Articolo 73	--	--	Articolo 109
Articolo 74	--	--	Articolo 110
Articolo 75	--	--	Articolo 111
Articolo 76	--	--	Articolo 112
Articolo 77	--	--	Articolo 113
Articolo 78	--	--	Articolo 114
Articolo 79	--	--	Articolo 115
--	Articolo 22, paragrafi 2 e 4	--	Articolo 116, paragrafo 3
--	Articolo 22, paragrafi 3 e 4	--	Articolo 116, paragrafo 4
--	Articolo 23	--	--
Articolo 80	--	--	--
Articolo 81	--	--	Articolo 116, paragrafi 1 e 2
--	--	--	Articolo 117
--	--	--	Articolo 118
Articolo 82	--	--	Articolo 119
Articolo 83	Articolo 24	--	Articolo 120